



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori IANNONE, BALBONI, CIRIANI, GARNERO  
SANTANCHÈ, NASTRI, RAUTI, URSO e ZAFFINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2018**

Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti  
osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, delegava il Governo ad operare una profonda riforma della disciplina sanzionatoria e contestualmente introdurre sanzioni amministrative e civili, al fine di prevedere la depenalizzazione di un'ampia categoria di reati, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, e con l'obiettivo principale di incidere significativamente sul carico dei tribunali e delle procure e sul problema del sovraffollamento carcerario.

In particolare il comma 2, alla lettera *b*), individuava nel codice penale alcuni reati (diversi da quelli oggetto della previsione di cui alla lettera *a*) per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda) dei quali viene disposta in modo espresso la trasformazione in illeciti amministrativi. Si tratta:

1) dei delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, in materia di atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni;

2) delle contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726, concernenti specificamente le ipotesi di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di abuso della credulità popolare, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla pubblica decenza.

In attuazione della delega prevista dal citato comma 2, è stato emanato il decreto le-

gislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che all'articolo 2, commi 1 e 2, depenalizza rispettivamente i reati di atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico (articolo 527 del codice penale) e di pubblicazioni e spettacoli osceni (articolo 528 del codice penale). In sostanza la pena della reclusione è stata sostituita con una mera sanzione amministrativa pecuniaria, mantenendo invece la rilevanza penale (e dunque la punibilità con la reclusione) solo nei casi in cui il fatto sia commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Si ritiene invece che le due fattispecie, rientranti nel capo II del titolo IX del libro secondo del codice penale, rubricato «Delle offese al pudore e all'onore sessuale», costituiscano condotte altamente disdicevoli e offensive del comune sentimento e dell'integrità morale personale, caratterizzate da un forte disvalore sociale, anche in relazione a persone adulte, che non può essere ignorato.

Pertanto il presente disegno di legge abroga le disposizioni di depenalizzazione introdotte nel 2016, ripristinando le precedenti sanzioni penali.

Per quanto concerne poi la fattispecie aggravata di atti osceni in presenza di minore, si ritiene necessario intervenire sulla norma incriminante al fine di specificarla meglio e chiarire che essa si applica in tutti i casi in cui sono coinvolti minori e non solo quando gli episodi si verificano all'interno o nelle immediate vicinanze di un luogo abitualmente frequentato da minori (scuole, palestre, eccetera).

Ciò che si vuole evitare è il paradosso che un minore che si sia trovato di fatto ad assistere all'atto osceno ma in luogo diverso rispetto a quelli indicati nella relativa disposizione normativa non sia ritenuto meritevole di una tutela penale analoga al minore che

in tali luoghi sia esposto al mero pericolo di assistervi.

L'aggravante dunque si applica quando la violazione è commessa in presenza di minori, indipendentemente dal luogo in cui essa si verifica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale)*

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni»;

*b)* al secondo comma, le parole: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata da un terzo alla metà» e dopo le parole: «è commesso» sono inserite le seguenti: «in presenza di minori ovvero».

2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103»;

*b)* al secondo comma, le parole: «Alla stessa sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa pena»;

*c)* al terzo comma, le parole: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «Tale pena si applica inoltre».

## Art. 2.

*(Norme di coordinamento e transitorie)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge 28 aprile 2014, n. 67, il numero 1) è abrogato.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, i commi 1 e 2 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.





€ 1,00